

---

## ASSEMBLEE SOCIETARIE: SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITÀ IN EPOCA DI PANDEMIA DA COVID-19

---



### 1. La proroga del termine per convocare l'assemblea ordinaria

Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. “cura Italia”), in deroga alla disciplina codicistica, ha previsto che **l'assemblea ordinaria** per l'approvazione del

bilancio d'esercizio possa essere **convocata entro 180 giorni** (e non 120, come disposto dal codice civile) **dalla chiusura dell'esercizio sociale** (cfr. art. 106, co. 1). Tale assemblea si potrà comunque tenere entro il termine ordinario ma la società, qualora si avvalga del termine più ampio, non dovrà necessariamente motivare la sua scelta, restando pur sempre consigliabile darne atto nella relazione sulla gestione.

### 2. Assemblee "a porte chiuse" con voto "a distanza" e partecipazione con modalità telematiche

Il decreto legge “Cura Italia” ha altresì previsto che, in deroga alle diverse disposizioni statutarie, sia consentita l'espressione del **voto in via elettronica** o **per corrispondenza** e **l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione** nelle **assemblee** (ordinarie e straordinarie) delle società per azioni e in accomandita per azioni, delle società a responsabilità

limitata, delle società cooperative e mutue assicuratrici. È tuttavia necessario che tali modalità per esprimere il voto e partecipare in assemblea siano state espressamente menzionate nell'avviso di convocazione.

Inoltre, in linea con quanto già affermato dalla massima n. 187 emanata l'11 marzo 2020 dalla Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano, il decreto legge ha introdotto la possibilità che le **assemblee** (ordinarie e straordinarie) delle società sopra indicate si tengano – anche in deroga alla disciplina statutaria – **esclusivamente con modalità telematiche**. Occorre tuttavia che sia garantita l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza necessità invece che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio (cfr. art. 106, co. 2).

Infatti, secondo quanto chiarito dalla massima n. 187 del Consiglio Notarile di Milano sopra richiamata, le clausole statutarie che prevedono la presenza del presidente e del segretario nel luogo di convocazione (o comunque nel medesimo luogo) devono

intendersi di regola funzionali alla formazione contestuale del verbale dell'assemblea, sottoscritto sia dal presidente sia dal segretario. Esse pertanto non impediscono lo svolgimento della riunione assembleare con l'intervento di tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione, potendosi in tal caso redigere successivamente il verbale assembleare, con la sottoscrizione del presidente e del segretario, oppure con la sottoscrizione del solo notaio in caso di verbale in forma pubblica.

Infine, con specifico riferimento alle s.r.l., l'art. 106 co. 3 del d.l. "Cura Italia" consente, anche in deroga alla disciplina codicistica e statutaria, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

### **3. Le assemblee delle società quotate o con azionariato diffuso**

Sotto altro profilo, il decreto legge "Cura Italia" ha previsto che le società con azioni quotate, con azioni quotate sui sistemi multilaterali di negoziazione (quali l'AIM Italia) e con azioni diffuse tra il pubblico

---

in misura rilevante possano ricorrere all'istituto del **rappresentante di cui all'art. 135-undecies TUF, per l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie o straordinarie**, anche ove lo statuto disponga diversamente (cfr. art. 106, co. 4).

Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga **esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-undecies TUF**, al quale potranno altresì essere conferite deleghe o sub-deleghe (cfr. art. 106, co. 4).

A quest'ultimo riguardo, va segnalato anche il recente intervento della **Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano** che ha emanato **la massima n. 188 del 24 marzo 2020**.

Con tale massima è stato chiarito che le società con azioni quotate (anche sui sistemi multilaterali di negoziazione) o con azioni diffuse tra il pubblico, qualora prevedano nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea avvenga **esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-undecies TUF**, potranno anche prevedere che

l'assemblea si svolga **esclusivamente in modalità telematica**, a condizione che sia consentita l'identificazione dei partecipanti, la possibilità di interagire in assemblea ed esercitare il diritto di voto (così come disposto dall'art. 106 co. 2 del d.l. "cura Italia").

In tale scenario, quindi, parteciperanno in assemblea solo i membri degli organi di amministrazione e controllo, il rappresentante designato e il segretario dell'assemblea o il notaio al quale sia conferita tale funzione.

#### **4. Applicazione temporanea della normativa "d'emergenza"**

Le norme previste dal decreto legge "Cura Italia" si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero, se successiva, fino alla data in cui sarà in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'epidemia da COVID-19.

Giovanni Vidal – [giovanni.vidal@gvalex.it](mailto:giovanni.vidal@gvalex.it)

Matteo Miramondi – [matteo.miramondi@gvalex.it](mailto:matteo.miramondi@gvalex.it)

---

